



Roma, 17/02/2020

PROT. N. 21/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 21/2020

LORO SEDI

Oggetto: Approfondimento lavoratori impatriati

Carissimi,

di seguito un approfondimento relativo ai lavoratori rimpatriati.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni chiarimento.

Lavoratori impatriati: non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro all'estero

In tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati, ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall'Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l'attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno ventiquattro mesi.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020 con cui ha evidenziato che il requisito dello svolgimento negli ultimi ventiquattro mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due anni accademici.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale per **lavoratori rimpatriati**, introdotto dal D. Lgs. n. 147 del 2015, con il principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020.

Nell'ipotesi di **trasferimento della residenza fiscale** in Italia prima del 30 aprile 2019, occorre far riferimento all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

-sono in possesso di un **titolo di laurea** e hanno svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;

-hanno svolto "continuativamente" **un'attività di studio** fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un **quinquennio** a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Al riguardo, si precisa che, in base alla formulazione letterale della norma, ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall'Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l'attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno **ventiquattro mesi**.

Infatti, è stato già chiarito che relativamente all'attività di studio, il requisito dello svolgimento negli ultimi ventiquattro mesi è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la **laurea** o altro titolo accademico post lauream aventi la durata di almeno due